

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 791/2011 DEL CONSIGLIO

del 3 agosto 2011

che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea<sup>(1)</sup> («regolamento di base»), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la proposta presentata dalla Commissione europea («la Commissione») dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

## A. PROCEDURA

## 1. Misure provvisorie

- (1) Con il regolamento (UE) n. 138/2011<sup>(2)</sup> («regolamento provvisorio») la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese (RPC).
- (2) Il procedimento è stato aperto in seguito a una denuncia presentata il 6 aprile 2010 da Saint-Gobain Vertex s.r.o., Fonalfeldolgozó és Műszakiszövetgyártó, «Valmieras stikla šķiedra» AS e Vitruhan Technical Textiles GmbH («i denunzianti»), che rappresentano una percentuale significativa, in questo caso superiore al 25 %, della produzione totale dell'Unione di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta.

<sup>(1)</sup> GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

<sup>(2)</sup> GU L 43 del 17.2.2011, pag. 9.

- (3) Come indicato nel considerando 13 del regolamento provvisorio, l'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo tra il 1° aprile 2009 e il 31 marzo 2010 («periodo dell'inchiesta» o «PI»). L'analisi delle tendenze utili per la valutazione del pregiudizio ha riguardato il periodo tra il 1° gennaio 2006 e la fine del periodo dell'inchiesta («periodo considerato»).

## 2. Fase successiva della procedura

- (4) In seguito alla divulgazione dei principali fatti e considerazioni in base ai quali è stata decisa l'adozione delle misure antidumping provvisorie («divulgazione delle conclusioni provvisorie»), varie parti interessate hanno presentato osservazioni scritte in merito alle conclusioni provvisorie. Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto la possibilità di essere sentite.
- (5) La Commissione ha continuato a raccogliere e a verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle conclusioni definitive. Oltre alle verifiche di cui al considerando 11 del regolamento provvisorio, sono state effettuate altre visite di verifica presso le sedi delle seguenti società:

Il produttore esportatore che ha chiesto un esame individuale:

— Yuyao Feitian Fiberglass Co. Ltd,

e il suo operatore collegato:

— Yuyao Winter International Trade Co. Ltd.

L'importatore non collegato nell'Unione:

— Vimaplás – Tecidos Técnicos Lda., Portogallo.

